

**Osservazioni Utilitalia****DCO 385/2018/R/EFR****Orientamenti inerenti la definizione del contributo tariffario  
nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica**Osservazioni Generali

La pubblicazione del decreto interministeriale 10 maggio 2018 costituisce un nuovo intervento di manutenzione del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (di seguito: TEE), resosi necessario alla luce dell'andamento dei prezzi registrati nell'anno d'obbligo 2017.

A quest'ultimo proposito, si intende evidenziare come il *trend* di rialzo dei prezzi dei TEE disponibili sul mercato nel 2017-2018 abbia rappresentato un fenomeno legato alla scarsità dell'offerta correlata agli obblighi assegnati ai distributori di energia elettrica e gas, come giustamente nota la stessa Autorità nell'analisi dell'ultimo anno d'obbligo (cfr. Box 1 del DCO).

D'altronde, le stesse misure introdotte dal Decreto vanno proprio nella direzione di rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi annuali fissati dal precedente DM 11 gennaio 2017, anche a fronte della mancata disponibilità sul mercato delle quantità di TEE necessari (lo stesso Decreto, nei considerata, riporta come non siano disponibili TEE sufficienti alla copertura dell'obbligo minimo per l'anno in corso). Tali misure, che intervengono sia lato domanda che lato offerta, sono accompagnate dalla previsione di un valore *cap* al contributo tariffario (di seguito: CT), posto a 250€/TEE, finalizzato al contenimento dei costi da coprire attraverso le apposite componenti applicate sulle tariffe.

Pur non entrando in questa sede nel merito delle disposizioni introdotte, appare tuttavia necessario richiamare l'attenzione sul fatto che il nuovo impianto comporterà con tutta probabilità oneri crescenti e non gestibili per i soggetti obbligati. Ciò quantomeno nel breve periodo, laddove è irrealistico prevedere un aumento della liquidità del mercato in grado di garantire la disponibilità di quantitativi di TEE coerenti con gli obblighi annuali.

Infatti, seppur in una logica comprensibile ma "emergenziale", le recenti misure hanno introdotto elementi di forte rigidità nel meccanismo che nella pratica sviscerano il funzionamento del mercato dei TEE: con il vincolo al calcolo del CT ed il constatato potere di mercato dell'offerta, appare scontato prevedere che i soggetti obbligati, a prescindere dalla loro efficienza nell'approvvigionamento dei TEE, saranno sempre più *price taker* non certi di un riconoscimento dei costi "efficienti" sostenuti (in alternativa, potranno accedere al meccanismo di rilascio di TEE da parte del GSE, ma anche in questo caso iscrivendo una perdita a bilancio, in caso di mancato riscatto, di 10-15 €/TEE).

Tali premesse sono utili per esprimere l'esigenza che la declinazione delle disposizioni del Decreto nell'attuale impianto regolatorio sia coerente con l'esigenza di prevedere una copertura dei costi efficienti sostenuti dai soggetti obbligati. Si tratta di un'esigenza sulla quale si basa il funzionamento del meccanismo e che si scontra con il rischio che l'indisponibilità di TEE comporti, nei prossimi anni d'obbligo, un onere finanziario ed economico in capo alle

imprese di distribuzione di energia elettrica e gas a prescindere dalla corretta ed efficiente gestione delle attività a loro assegnate *ex lege*.

A tal riguardo sono numerosi gli elementi di condivisione delle analisi effettuate dal DCO, e si rimanda agli spunti di dettaglio per una più approfondita valutazione delle proposte in consultazione.

Infine, con l'occasione si intende evidenziare l'importanza di definire la disciplina sanzionatoria prevista nell'ambito di un successivo provvedimento (punto 5.7 del DCO). Nella situazione di mercato corto sopra descritta, la quantificazione delle sanzioni rappresenta infatti un elemento necessario al fine di permettere agli operatori di comportarsi in maniera consapevole (in particolare alla luce della situazione, già ricordata, di mancanza dei TEE necessari agli obblighi minimi dell'anno d'obbligo corrente).

#### Osservazioni puntuali

*Q1 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'opportunità di non prevedere più la correlazione tra il contributo definitivo e un contributo di riferimento, sinora reso noto contestualmente all'inizio dell'anno d'obbligo? E all'opportunità di non prevedere coefficienti atti a introdurre inerzia con cui i contributi tariffari tengono conto dei prezzi di scambio?*

*Q2 Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alle modifiche correlate all'introduzione del cap al contributo erogato?*

Fatto salvo quanto rappresentato in termini di impatto dell'introduzione del *cap* al calcolo del CT sul funzionamento del mercato e sui rischi derivanti per i soggetti obbligati, e ritenendo comunque ancora valide in tal senso le valutazioni già espresse da codesta Autorità in particolare nel DCO 312/2017, si condividono le proposte avanzate in relazione ai quesiti Q1-Q2.

Si intende far comunque presente che, stante la data di pubblicazione del Decreto (11 luglio) ed il successivo iter di consultazione e approvazione della delibera da parte di ARERA, gli effetti delle disposizioni in oggetto non potranno avere un effetto retroattivo sulle dinamiche di mercato. D'altronde, lo stesso Decreto prevede che il *cap* al valore dei Certificati Bianchi da considerare ai fini del calcolo del CT del presente anno d'obbligo sia applicato alle sessioni di scambio "successive all'entrata in vigore del [...] decreto".

Si coglie l'occasione per segnalare inoltre che il Decreto non prevede un *cap* alle singole transazioni, ma un valore massimo di riconoscimento al calcolo del CT che verrà corrisposto ai soggetti obbligati in sede di annullamento degli obblighi annuali (cfr. articolo 1 lettera f), laddove il riferimento all'anno corrente va correttamente attribuito all'anno d'obbligo 2017).

*Q3 Si condivide l'opinione dell'Autorità di tenere conto, ai fini della determinazione del contributo erogato, solo delle transazioni avvenute, mensilmente, tramite accordi bilaterali all'interno di un intervallo di prezzo rispetto alla media rilevante del mese precedente, oltre che del disposto normativo? Quale tra i valori indicati per la definizione dell'intervallo di prezzo rilevante per gli scambi tramite bilaterali si ritiene maggiormente opportuna?*

*Q4 E in merito all'intendimento di tenere conto di tutte le transazioni di mercato?*

Condividendo a pieno la valutazione di codesta Autorità per cui i prezzi degli scambi avvenuti tramite accordi bilaterali non possono essere considerati come rappresentativi del valore di mercato dei TEE, si ritiene che il recepimento del dettato normativo debba essere effettuato attraverso uno sforzo volto a selezionare le transazioni caratterizzate da prezzi coerenti con i segnali provenienti dalle piattaforme di compravendita.

Come noto, infatti, i contratti bilaterali presentano caratteristiche peculiari (che possono riguardare sia l'oggetto dello scambio sia la tipologia di prezzo, quale acconto/conguaglio) impattanti sulla formazione del prezzo che, nel caso non avvenisse la suddetta selezione, potrebbero risultare distorsive in fase di calcolo del CT.

Infatti, la piattaforma dei bilaterali costituisce la sede per gli scambi che comportano non solo consegne immediate, ma anche differite nel tempo. Queste tipologie, dal punto di vista della formazione del prezzo, possono chiaramente far riferimento ad equilibri di mercato anche molto diversi da quelli che ricorrono sulle piattaforme di mercato. D'altronde, negli stessi mercati *energy*, seppur più maturi, non esistono indici che medino tra loro prezzi di mercati *spot* con prezzi di mercati a termine.

Per tale ragione, si ritiene innanzitutto che il riferimento più adatto a verificare la coerenza del prezzo del bilaterale con il valore "reale" del titolo non possa che essere la media registrata sul mercato del GME. Viceversa, utilizzare come elemento di comparazione le transazioni effettuate tramite accordi bilaterali non farebbe altro che internalizzare nel meccanismo le distorsioni presenti in tali segnali di prezzo.

Pertanto si richiede, in primo luogo, che la fascia di considerazione per il prezzo "rilevante" dei bilaterali debba essere definita all'interno di una percentuale di variazione rispetto al prezzo registrato nelle sessioni di mercato organizzato, in luogo del riferimento ai prezzi registrati sulla piattaforma dei bilaterali che comporterebbe rilevanti ed indebite penalizzazioni per i soggetti obbligati. Tale variazione dovrebbe essere inclusa all'interno della fascia compresa nel +/- 4-6%<sup>1</sup> rispetto alla media degli scambi registrata nell'ultima sessione/media delle sessioni effettuate nel mese precedente (cfr. nota 2 su frequenza sessioni).

In secondo luogo, la scelta di elidere dal calcolo del prezzo rilevante dei bilaterali gli scambi avvenuti ad un valore superiore a 250 € non appare condivisibile, né necessariamente discendente dal dettato della norma: quest'ultima sembra prevedere che il *cap* sia posto rispetto all'andamento dei prezzi, e cioè sulla media che si viene a formare per ogni periodo

---

<sup>1</sup> Le percentuali del 4%-6%, applicate al valore del cap (250 €), corrisponderebbero rispettivamente a 10-15 €, cioè la forbice di costo di acquisto del TEE emesso dal GSE. Tale costo rappresenta quindi una "penale in acconto" che il soggetto obbligato andrebbe a pagare (con possibilità di restituzione) nel caso non riesca a reperire altri TEE sul mercato. Pertanto il prezzo massimo che razionalmente il soggetto obbligato sarebbe disposto a corrispondere (in una situazione in cui non confida in una futura disponibilità di TEE che permetterebbero di esercitare il riscatto) dovrebbe essere composto dal valore del contributo tariffario (che presumibilmente tenderà verso il cap del 250 €) aumentato del costo che comporterebbe il ricorso ai TEE emessi dal GSE (ad un valore massimo di 15 €). Viceversa, al di sopra di tale costo, per il soggetto obbligato sarebbe maggiormente conveniente far ricorso ai TEE emessi dal GSE.

preso in esame, e non quindi sulla singola transazione. Per questo motivo, non si condivide l'orientamento per cui vengono presi in considerazione i soli scambi avvenuti a prezzi inferiori al valore unitario di 250 €, ritenendo più corretto che quest'ultimo limite sia applicato alla media.

In ogni caso, si fa notare che – anche se si volesse interpretare la norma in maniera differente da quanto rappresentato – gli scambi da elidere sarebbero quelli “superiori” a 250 €/TEE; quindi, contrariamente a come appare delineato nel DCO al punto 3.11, gli scambi a 250 € dovrebbero essere comunque essere inclusi nel calcolo.

In aggiunta a quanto esposto, si fa presente che la considerazione dei prezzi dei bilaterali per il calcolo del CT pone anche un tema di maggiore trasparenza delle informazioni relative a tali scambi. Infatti, fatta salva la richiesta di chiarire se la frequenza delle sessioni di scambio rimarrà mensile anche per tutto l'anno d'obbligo 2018<sup>2</sup>, riteniamo indispensabile che gli operatori abbiano a disposizione tutte le informazioni utili per calcolare il CT provvisorio prima di ognuna delle suddette sessioni.

Infine, non si condivide l'orientamento del DCO di considerare tutte le quantità dei bilaterali. Si ritiene più corretto che siano prese in considerazione solo le quantità in relazione alle quali il corrispondente prezzo sia entrato nel calcolo del prezzo rilevante dei bilaterali. Per coerenza, si condivide l'intendimento al punto 3.14 di tenere conto di tutte le transazioni, assumendo nel calcolo del CT tutti i prezzi di mercato.

*Q5 Si condivide la formula indicata per la definizione del contributo tariffario da erogarsi a valere sui TEE utilizzati dai distributori per adempiere ai propri obblighi?*

Nel condividere l'impostazione adottata per la formula del calcolo del CT si evidenzia che, coerentemente con quanto rappresentato precedentemente, l'inserimento nella suddetta formula dell'intero quantitativo dei bilaterali non appare sostenibile, e si propone che siano introdotti solo i volumi relativi a Titoli con un prezzo compreso nell'intervallo di “rilevanza”.

*Q6 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito alla possibilità di anticipare gli adempimenti degli anni d'obbligo in occasione della finestra del 30 novembre? Si condivide la scelta di definire una tantum il contributo da erogarsi in acconto, come proposto nel documento?*

Sebbene si condivida l'orientamento di prevedere che il contributo in acconto sia pari al contributo massimo decurtato di una percentuale fissa, volto ad evitare complessità relative ad eventuali conguagli spettanti ai soggetti obbligati, non si comprendono le motivazioni alla

---

<sup>2</sup> A tal proposito, a seguito della comunicazione del Ministero dello sviluppo economico del 14 febbraio u.s., che ha portato alla modifica delle Regole di funzionamento del MTEE approvate da ARERA con la delibera 139/2018/R/efr, le sessioni sono state ridotte ad “almeno una volta al mese”. Date le caratteristiche di urgenza del suddetto provvedimento, emanato nella fase di rialzo dei prezzi dei TEE che ha caratterizzato la seconda parte dell'ultimo anno d'obbligo, sarebbe necessario chiarire se la riduzione della frequenza delle sessioni è da intendersi come confermata anche per tutto l'anno d'obbligo 2018 o, come auspicabile, riportata alla frequenza settimanale.

base dell'individuazione della suddetta percentuale (30%), che appare eccessiva e non adeguatamente motivata anche alla luce delle previsioni sull'andamento dei prezzi dei TEE sul mercato. Si ritiene più corretto che la decurtazione applicata al contributo in acconto sia pari al 10-15%<sup>3</sup>.

Sul tema si richiede inoltre un chiarimento relativamente alle quantità massime percentuali annullabili a novembre: al punto 3.24 si chiarisce che si tratta di quelle a valere sui soli obiettivi annuali in scadenza per non incorrere in sanzioni, pertanto si interpreta che vadano correttamente considerati i TEE relativi agli anni d'obbligo precedenti che devono essere compensati per non incorrere in sanzioni (N-2 ma non N-1).

Infine, in relazione all'erogazione del contributo in acconto ma anche di quello definitivo, si rinnova l'invito a prevedere una maggiore tempestività delle attività di ristoro, in modo da alleggerire l'impatto finanziario sulle aziende e permettere l'iscrizione delle somme a bilancio in maniera puntuale e certa. Per quanto concerne la sessione di annullamento infrannuale di novembre, si auspica la previsione che le suddette attività siano effettuate entro il 31 dicembre.

*Q7 Si ritiene l'Autorità abbia compiutamente inquadrato il meccanismo dei TEE non derivanti da progetti? Si ritiene opportuno segnalare ulteriori aspetti rilevanti, anche al fine della successiva approvazione delle modalità attuative predisposte dal GSE?*

Le misure in oggetto rappresentano gli elementi di maggiore innovazione conseguenti all'entrata in vigore del decreto. In tal senso, sarà fondamentale la definizione della guida operativa che è stata demandata al GSE.

Nelle more di tale attività si ritiene utile rappresentare alcuni elementi che interessano il funzionamento del meccanismo. In primo luogo, appare essenziale un'interpretazione univoca sul fatto che il riferimento agli obblighi minimi (contenuto nel nuovo articolo 14-bis del Decreto 11 gennaio 2017) includa anche i residui degli anni precedenti, ed in particolare quelli in scadenza (n-2). Come si evidenzierà di seguito, ad avviso della scrivente è indispensabile che anche tali obblighi (da adempiere entro fine anno per non incorrere in sanzioni) siano inclusi nel montante sul quale verrà calcolata la soglia del 30%.


Infatti, la situazione di mercato corto e l'insufficienza di TEE rispetto agli obblighi annuali interessa in egual modo anche i residui degli anni passati. Se per tale quota di obbligo non venisse consentito il ricorso ai TEE emessi dal GSE il mercato risentirebbe di una ancora maggiore pressione da parte dell'offerta che rischierebbe di bloccare il meccanismo.

Pertanto, provando a declinare in un esempio grafico la questione sopra riportata, il meccanismo di cui all'articolo 14-bis del Decreto dovrebbe essere attuato come segue<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Tale *range* deriva da stime effettuate sugli ultimi valori disponibili.

<sup>4</sup> L'esempio grafico è declinato su un anno zero "teorico" in cui non sono presenti residui degli anni precedenti da compensare, e un anno (N+2) in cui si verifica la presenza di obblighi relativi all'anno corrente e residui da compensare per non incorrere in sanzioni.



*Q8 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'obbligo di registrazione dei contratti bilaterali con la previsione di abrogazione della deliberazione 345/07 e all'ulteriore dilazione dell'applicazione del criterio di competenza?*

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'obbligo di registrazione dei contratti bilaterali,

Relativamente all'applicazione del criterio di competenza, si ritiene che le esigenze sottostanti il percorso individuato dai precedenti provvedimenti di codesta Autorità siano ormai superate in virtù delle modifiche normative apportate. Anche in considerazione degli oneri gestionali che sarebbero connessi alla modifica dell'assetto attuale, si propone quindi di eliminare il principio di competenza (o tutt'al più di rimandare successive valutazioni sull'introduzione del criterio di competenza solo a partire dal prossimo periodo regolatorio).

*Q9 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'entrata in vigore delle modifiche proposte? In particolare, si riterrebbe invece più opportuno dilazionare alla data di entrata in vigore del decreto la previsione di non considerare nella formula di determinazione del prezzo rilevante mensile dei bilaterali gli scambi avvenuti a prezzi non inferiori al valore di 250 €/TEE?*

Come già evidenziato, si ritiene che non possano essere introdotti effetti retroattivi rispetto alla regolazione vigente. Ciò considerando che già l'introduzione del *cap* al contributo tariffario costituisce un vincolo per il mercato e per la volatilità dei prezzi.

Ai fini del calcolo, come prima attuazione, si suggerisce di assumere 250 €/CB come prezzo rilevante mensile dei bilaterali a partire dal mese di giugno 2018 e fino alla definizione della nuova modalità di calcolo del CT.